

 **Fondazione Gesualdo Bufalino Onlus**

**REGOLAMENTO  
PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALITÀ DI  
SOSTENITORE**

(In applicazione dell'art. 5 dello Statuto)

# FONDAZIONE GESUALDO BUFALINO ONLUS

## Premesso

**che** nello statuto della Fondazione Gesualdo Bufalino Onlus all'art. 5 è prevista la nomina di “*Sostenitori*” di Enti o privati, che possano contribuire all’attività della Fondazione con un versamento annuale, nella misura che verrà determinata dal Consiglio di amministrazione;

**che** il compito della nomina dei “*Sostenitori*” e dell’adozione del relativo regolamento, contenente i criteri per l’acquisto e la perdita della qualità di soci *sostenitori*, è demandato al Consiglio;

**che** il Consiglio intende esercitare tale facoltà, adottando il regolamento statutariamente previsto; per il premesso, viene adottato con voto unanime il regolamento che segue:

## REGOLAMENTO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA QUALITÀ DI SOSTENITORE

(In applicazione dell’art. 5 dello Statuto)

### Art. 1

#### Ambito di adozione

Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Gesualdo Bufalino Onlus nella seduta del 3 dicembre 2015, stabilisce le norme concernenti l’attribuzione della qualità di “Sostenitore” della Fondazione, in conformità all’art. 5 dello Statuto.

### Art. 2

#### Attribuzione qualifica di “Sostenitore”

1. Possono ottenere la qualità di “Sostenitori” della Fondazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole o associate, nonché gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, intendono partecipare alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di amministrazione, ovvero in servizi/beni di particolare importanza per la Fondazione.

2. Per ottenere la qualifica di “Sostenitore” i richiedenti dovranno inoltrare una scheda d’iscrizione, formulata su apposito modulo. L’iscrizione sarà accettata mediante decisione adottata a maggioranza semplice dal Consiglio di amministrazione.

3. I “Sostenitori” si suddividono in 2 categorie:

- a) “Grandi Sostenitori” (istituzioni pubbliche e private);
- b) “Amici della Fondazione Bufalino” (persone fisiche).

**Art. 3**  
**Contribuzione del “Sostenitore”**  
**Tempi e modalità**

1. La comunicazione di attribuzione della qualifica di “Sostenitore” o di diniego dell’iscrizione è effettuata dal Presidente nei quindici giorni successivi alla delibera. Il versamento del contributo annuale stabilito deve essere effettuato dal “Sostenitore” nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione di accettazione della domanda.
2. La misura e le modalità delle contribuzioni minime vengono stabilite annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non provveda ad indicare il contributo minimo per l’anno successivo si intende confermato il contributo dell’esercizio precedente.
3. La qualifica di “Sostenitore” è annuale. Per il “Sostenitore” la cui domanda è stata accolta, la qualifica si rinnova automaticamente con il versamento del contributo annuale stabilito dal Consiglio di Amministrazione che dovrà essere effettuato entro il 28 febbraio dell’anno interessato al rinnovo, preceduto da comunicazione nel caso in cui fossero intervenute variazioni rispetto all’anno precedente.
4. I soggetti cui sia stata riconosciuta la qualifica di sostenitore della Fondazione, previa delibera del Consiglio di amministrazione, vengono iscritti in un apposito registro dei “Sostenitori” posseduto dalla Fondazione stessa.
5. Per l’anno 2016, i “Grandi Sostenitori” istituzionali pubblici e privati si dovranno impegnare a versare un importo annuale non inferiore a € 1.000,00. Per i “Grandi Sostenitori” che si impegnano a fornire beni o servizi il valore dovrà essere non inferiore o almeno equivalente agli importi sopra riportati.
6. Le persone fisiche, possono diventare “Amici della Fondazione Bufalino”, versando un contributo non inferiore a € 50,00. È previsto solo per i giovani che non hanno compiuto i 25 anni un versamento annuale dall’importo non inferiore a € 25,00.

**Art. 4**  
**Esclusione, recesso, perdita della qualità**  
**di “Sostenitore”**

1. I “Sostenitori” possono recedere in qualunque momento dalla Fondazione, dandone comunicazione scritta al Presidente, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni già assunte. L’esclusione o il recesso, anche successivo all’inizio delle attività lavorative o all’apporto di beni o risorse economiche, non comporta alcun obbligo a carico della Fondazione.
2. Perdono la qualità di “Sostenitori” coloro che non ottemperano puntualmente agli obblighi di versamento o agli impegni assunti. La perdita della qualità di “Sostenitori” non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate.

**Art. 5**

## **Vantaggi riservati ai “Sostenitori”**

I “Sostenitori” avranno una tessera nominale, saranno costantemente informati sulle attività promosse dalla Fondazione con la possibilità di usufruire particolari vantaggi per la partecipazione alle iniziative della Fondazione, sull’acquisto di libri e di altro materiale prodotto e diffuso dalla stessa Fondazione. Il nome del “Sostenitore” verrà citato, previa autorizzazione da parte dello stesso, nei vari materiali e luoghi di comunicazione di cui la Fondazione dispone.

Le donazioni dei “Sostenitori”, adeguatamente documentate, sono detraibili ai fini Irpef per le persone non titolari di reddito d’impresa, oppure deducibili dal reddito d’impresa.

### **Art. 6**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo la data di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione si riserva di modificare e integrare il presente Regolamento dandone tempestiva comunicazione scritta ai “Sostenitori”.